

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R E S.M.I. – CONCESSIONE, in sanatoria, DI DERIVAZIONE D'ACQUA SORGIVA DA N.2 SORGENTI, IN COMUNE CRODO, AD USO DOMESTICO (CONSUMO UMANO E IGIENICO SANITARIO) e civile (antincendio). RICHIEDENTE: CONSORZIO OPERE AGRARIE ALECCIO.

ESTRATTO DETERMINA N. 90 16/01/2026 Il Dirigente (*omissis*) determina 1. Di riconoscere e assentire al consorzio Opere Agrarie Aleccio (C.F. – P. IVA 92004250038) con sede legale a Crodo (VB) in Piazza Pretura n.8, fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione in sanatoria a partire dal 1990, di piccola derivazione d'acqua da due sorgenti (Praloggia e Forcoletta) tramite n.2 opere di presa, in Comune di Crodo, ad uso domestico (consumo umano e igienico-sanitario a servizio degli alpeggi in località Alpe Aleccio) e civile (antincendio), con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea complessiva l/s 4,50, portata media annua complessiva l/s 3,30 e volume massimo annuo complessiva m³ 104.216,00, da utilizzare nel seguente intervallo di tempo: dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. 2. Di approvare i disciplinari di concessione R.I. n. 5 del 16/01/2026 relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. (*omissis*).

ESTRATTO DISCIPLINARE R.I. 5 DEL 16/01/2026 (*omissis*) ART. 10 RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI (*omissis*) Il concessionario dovrà: tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, se il bisogno di dette opere sia accertato in seguito; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla

concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora a seguito di monitoraggi si documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, ad eccezione dell'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione laddove si riconosca la necessità qualora la derivazione sia causa dell'alterazione osservata. (*omissis*)

IL DIRIGENTE
SIMONA ANTICHINI